



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del **Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia**
Via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Cosi - Stampato in proprio - Iscr. Tribunale di Roma n. 397/99

Sommario n. 4 - 4 febbraio 2000

- **Contratto di lavoro - Chiesto un incontro per la completa applicazione**
- **Importante: modifica alla procedura per la sospensione in caso di procedimento penale**
- **Personale della Polizia di Stato: operazioni di conguaglio relative ai redditi corrisposti nell'anno 1999. (Estratto da circolare del Dipartimento della P.S.)**
- **Donne soldato: il testo definitivo**
- **Diritto di critica. Importante**
- **Contestazione disciplinare**
- **Licenziamento della lavoratrice madre**
- **Corso per Vice Sovrintendenti**
- **Comitato pari opportunità**

Contratto di lavoro - Chiesto un incontro per la completa applicazione

Di seguito si trascrive il testo della lettera inviata dal Segretario Generale Oronzo Cosi al Capo della Polizia per sollecitare l'applicazione degli istituti contrattuali.

“Il contratto di lavoro sottoscritto il 17 febbraio 1999, recepito con D.P.R. n. 254 del 16/3/99, ad un anno dalla sua sottoscrizione è per lo più ancora inattuato.

Si avverte sempre più prepotentemente la necessità e l'urgenza di predisporre regole che consentano di dare piena attuazione agli istituti contrattuali in modo da non vanificare lo sforzo da tutti prodotto per giungere alla sottoscrizione degli accordi.

L'attuale metodo, basato più su risposte congiunturali ed emergenziali che su un programma razionale e produttivo di applicazione delle norme contrattuali, aggrava una situazione di per sé già preoccupante, visti i limiti con i quali si procede ai rinnovi contrattuali.

Le parti ancora inattuate riguardano: gli asili nido; la circolare per l'applicazione delle indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e le relative indennità supplementari; il recupero dell'ora di lavoro per i turnisti h 24 a decorrere dal primo luglio, e sino al successivo mese di settembre 1999; l'applicazione dei buoni pasto;

l'emanazione della circolare relativa alla mobilità; l'evasione delle istanze relative ai congedi straordinari presentati precedentemente al decentramento delle competenze in materia; la corresponsione degli aumenti per le qualifiche apicali degli assistenti capo e dei sovrintendenti capo. A ciò si aggiunge la sperequazione esistente rispetto alle altre Forze di Polizia le quali, invece, sono più celeri nel dare esecuzione agli istituti contrattuali.

È necessario dunque, nell'immediato, scongiurare il rischio di far perdere di credibilità le parti che hanno stipulato gli accordi, ingenerando perplessità e disaffezione in tutti i poliziotti.

Di fronte all'insistenza del sindacato, a volte si è riusciti ad ottenere una qualche risposta del Dipartimento, il quale però, poiché agisce in via emergenziale, anziché sanare le questioni controverse, ha esasperato la conflittualità generando anche ricorsi in sede giudiziaria.

Ciò è sintomatico di una resistenza da parte degli uffici competenti a dare esecuzione agli istituti contrattuali, i quali, molto spesso, rifiutando a priori il confronto con il sindacato e rinunciando all'esercizio del proprio ruolo, adottano una prassi, ormai divenuta consuetudine, che consiste nel richiedere pareri, di cui peraltro non si riscontra traccia nell'ordinamento corrente, a questo o a quell'organismo esterno all'Amministrazione, rimarcando la propria incapacità ad applicare una legge dello Stato, anche se recettiva di un accordo sindacale.

Tutto questo nella convinzione di sollevarsi dalle proprie responsabilità e comunque incuranti del danno che producono agli operatori di Polizia.

In più occasioni abbiamo avuto modo di sottolineare come ciò non risponda a quei criteri di razionalizzazione ed efficacia che tanto si pretendono dagli operatori di Polizia nell'esercizio del loro dovere, ma poco gli si riconosce quando si tratta dei loro diritti.

Ecco perché riteniamo indispensabile con ogni possibile mezzo, per evitare contenziosi dannosi, per il sindacato ma anche per la stessa Amministrazione, richiedere un urgente incontro sulla problematica evidenziata."

**Importante:
modifica alla
procedura per la
sospensione
in caso di
procedimento
penale**

Con L. n. 475 del 13/12/99 sono state introdotte importanti e significative modifiche all'art. 15 della L. n. 55 del 19/3/90, che disciplina i casi di sospensione dei pubblici dipendenti quando sono oggetto di procedimenti penali.

Si trascrive di seguito il testo del citato art. 15 della L. n. 55/90 con le integrazioni introdotte dalla L. 475/99.

"1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990 n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

di cui all'art. 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9/10/90, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

- b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli artt. 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
- c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b);
- d) coloro che, sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

- a) del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;
- b) della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4-quater. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definito il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

4-sexies. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del codice penale o dell'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

5. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici

ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa".

**Personale della
Polizia di Stato:
operazioni di
conguaglio relative
ai redditi
corrisposti
nell'anno 1999.
(Estratto circolare
del Dipartimento
della P.S.)**

"Con l'approssimarsi della scadenza prevista dalla vigente normativa per le operazioni di conguaglio relativo ai redditi di lavoro dipendente percepiti nel corso dell'anno 1999, si porta a conoscenza di codesti uffici che, analogamente a quanto già attuato lo scorso anno, nei confronti del personale della Polizia di Stato la contabilizzazione delle relative risultanze verrà predisposta in misura parziale con la liquidazione delle retribuzioni spettanti per la mensilità di gennaio c.a., e nella misura complessiva con la mensilità di febbraio p.v. al riguardo si richiamano le precedenti disposizioni in materia fiscale, previdenziale e di addizionale IRPEF, contenute nelle circolari n. 333-G/R.1. datate 11/7/98, 16/11/98, 27/1/99 e 19/2/99 fatta eccezione di quanto pertinente la restituzione dell'eurotassa, i cui effetti hanno trovato riscontro esclusivamente in sede di conguaglio per i redditi 1998.

Sulla base di quanto sopra esposto, in ordine ai redditi corrisposti al personale della Polizia di Stato nell'anno 1999, con la corrente mensilità di gennaio 2000 il CENAPS ha provveduto ad una prima elaborazione dei conguagli fiscali e previdenziali.

In considerazione che per un consistente numero di dipendenti sono stati evidenziati importi complessivi a debito o a credito superiori alle 500.000 lire e che da verifiche effettuate sono emerse segnalazioni di contabilità manuali che potrebbero risultare non del tutto conformi ai compensi realmente liquidati o ai recuperi effettuati, si è ritenuto di procedere ad una parziale contabilizzazione dei risultati sulle retribuzioni di gennaio 2000 seguendo i criteri di seguito riportati:

- dipendenti con conguagli a credito o a debito complessivamente superiori a L.2.000.000: contabilizzazione del 40% delle risultanze;
- dipendenti con conguagli a credito o a debito ricompresi tra L. 2.000.0000 e L. 1.500.000: contabilizzazione del 50% delle risultanze;
- dipendenti con conguagli a credito o a debito ricompresi tra L. 1.500.000 L. 500.000: contabilizzazione del 60% delle risultanze;
- dipendenti con conguagli a credito o a debito complessivamente inferiori a L. 500.000: contabilizzazione dell'intero ammontare delle risultanze.

Al fine di eliminare possibili anomalie gli uffici amministrativo contabili dovranno effettuare i dovuti controlli prestando particolare attenzione alle segnalazioni di contabilità manuale e precalcolate effettuate nel corso dell'anno ed alle detrazioni applicate, procedendo ad apportare le opportune correzioni in tempo utile per le definitive

operazioni di conguaglio previste per la mensilità di febbraio p.v.. Per agevolare le predette verifiche è stato incaricato il CENAPS di trasmettere agli uffici amministrativo contabili i c.d. "fogli notizie" di tutto il personale amministrato unitamente ad un elenco di dipendenti i cui conguagli siano risultati elevati e per i quali, codesti uffici, dovranno procedere a verificare con particolare attenzione le singole posizioni reddituali.

Si richiama in particolare l'attenzione di codesti uffici circa la necessità di effettuare le operazioni di verifica entro e non oltre il 31/1/2000, data fissata dal CENAPS per le eventuali rettifiche, onde consentire la contabilizzazione del valore dei conguagli nel mese di febbraio, termine previsto dall'art. 29, comma 2, del D.P.R. 600/73 e della circolare del Dicastero del Tesoro n. 79 del 6/12/96. F.to il Direttore Centrale Pref. La Rosa."

Donne soldato, il testo definitivo

Le donne soldato che decideranno di avere bambini non avranno problemi nella carriera, potranno sposarsi anche se hanno meno di 25 anni e non sono ancora al terzo anno di servizio, e potranno fare gli esami da ufficiale anche se saranno in licenza per maternità. Queste le novità inserite nel testo definitivo del decreto legislativo sul reclutamento e l'avanzamento del personale militare femminile, attuativo della legge che ha dato via libera alle donne soldato, approvato il 28 gennaio dal Consiglio dei Ministri. Grazie alle nuove norme, dunque, non sarà compromessa la carriera alle cadette in stato di gravidanza, anche se la partecipazione ai concorsi per l'accesso alle accademie è sempre riservato ai "soggetti senza prole e non coniugati", i quali "devono mantenere questo loro stato durante il periodo iniziale di formazione". In ogni caso le cadette che dovessero restare incinte non dovranno smettere la divisa: è infatti prevista una licenza speciale, che scatterà da quando le donne presenteranno il certificato di gravidanza, e le allieve che frequentano l'ultimo anno di accademia, anche se in licenza per maternità, potranno sostenere gli esami nei casi di valido profitto generale e di limitata incidenza del periodo di assenza sul periodo formativo. In ogni caso le assenze per motivi di maternità non pregiudicheranno in alcun modo la posizione di stato giuridico del personale, mentre i periodi di astensione dal servizio per questa ragione saranno validi ai fini dell'anzianità e della carriera.

Diritto di cronaca. Importante

Nel 1985 su di un periodico edito da una società di Milano è stato pubblicato un articolo nel quale era contenuta la frase "... ed ecco ... (nomi di uomini politici italiani dell'epoca) ripercorrere con la loro faccia pulita itinerari che Gelli ed altri avevano aperto e sporcati, per renderli adatti alle loro imprese truffaldine e, a volte, criminali (vedi gli intimi rapporti di Gelli con gli stragisti di stato in Argentina e Uruguay). L'Uruguay, l'Argentina e il Brasile di oggi sono un'altra cosa. I generali si sono messi da parte. I nuovi dirigenti hanno facce oneste, sono finalmente presentabili".

Un Avvocato, ritenendosi diffamato, ha promosso un'azione giudiziaria nei confronti dell'autore dell'articolo, nonché del direttore e dell'editore del periodico.

Ne è seguita una lunga vicenda giudiziaria definita, nel merito, dalla

Corte d'Appello Civile di Milano, che con sentenza del 15 settembre 1995 ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'avvocato.

La Corte d'Appello ha ritenuto che l'autore dell'articolo non abbia attribuito all'avvocato imprese criminali e neppure imprese truffaldine rilevanti penalmente, ma abbia correttamente esercitato il diritto di critica, esprimendo un giudizio di disvalore morale-politico.

Contro questa decisione l'avvocato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che lo scritto pubblicato sul periodico era un caso esemplare di esercizio distorto e scandalistico della libertà di stampa e costituiva mera e gratuita aggressione alla sua reputazione.

La Suprema Corte (Sezione Terza Civile n.747 del 24 gennaio 2000, Pres. Grossi, Rel. Di Nanni), ha rigettato il ricorso in quanto ha ritenuto che la Corte di Milano abbia adeguatamente motivato la sua decisione e correttamente applicato i principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza in materia di esercizio del diritto di cronaca e di critica. La critica – afferma la Corte – deve essere ritenuta lecita anche quando, in una interpretazione soggettiva dei fatti, si esprime con apprezzamenti lesivi della reputazione di determinati soggetti, allorché risponda a un interesse pubblico o sociale.

In particolare la Corte ha affermato quanto segue:

“In tema di responsabilità per danni derivanti dalla lesione del diritto personale all'onore questa Corte Suprema di Cassazione ripetutamente ha avuto modo di occuparsi della configurazione del diritto di cronaca e del diritto di critica come esimenti della responsabilità. Il diritto di cronaca è stato ritenuto lecito quando ricorrono le seguenti condizioni: la verità oggettiva della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza); la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza); in questo senso Cass. 4 luglio 1997, n.6041, tra le molte. Il diritto di critica, compresa quella che si traduce in scritti, si risolve in una interpretazione di fatti, di comportamenti e di opere dell'uomo che, per sua natura, è necessariamente soggettiva, cioè corrispondente al punto di vista di chi la manifesta. Anche se questo diritto, come ogni altro, deve essere esercitato entro i limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, nondimeno non si deve trarre l'illusione che la critica sia sempre vietata quando può offendere la reputazione individuale.

Occorre, quindi, andare alla ricerca di un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con l'interesse generale che non siano introdotte limitazioni alla libera formazione del pensiero costituzionalmente garantita. Il bilanciamento sta nel fatto che la critica, diversamente dalla cronaca, soggiace al limite dell'interesse pubblico o sociale ad essa attribuibile quando si rivolge a soggetti che tengono comportamenti o svolgono attività che richiamano su di essi l'attenzione dell'opinione pubblica. Può anche accadere, peraltro, che la narrazione di fatti determinanti (cronaca) sia esposta insieme alle opinioni (critiche) di chi la compie, in modo da costituire allo stesso tempo esercizio di cronaca e di critica. In questi casi la valutazione del giudice non può essere condotta attraverso criteri meramente formali e si attenua per lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti che sono raccontati e per svolgere le censure che si vogliono esprimere: in questo senso Cass. 27 aprile 1998 n. 4285. Secondo la sentenza impugnata la ricostruzione dei fatti denunciati si configura come una interpretazione dei fatti politici accaduti in Italia a partire dagli anni sessanta. Da questo punto di vista quello dell'articolista è stato costruito come un intervento di critica e non valeva pretendere il rispetto dei canoni che sono richiesti per l'esercizio del diritto di cronaca. Pertanto, non è condivisibile la tesi del ricorrente che lo scritto rappresenta un caso esemplare di esercizio distorto e scandalistico della libertà di stampa, perché l'autore dello scritto, manifestamente, non ha attribuito all'avvocato fatti determinanti, ma ha esercitato una critica complessiva sull'operato dell'uomo. Con riferimento al diritto di critica questa Corte Suprema di Cassazione ha già formulato il principio secondo il quale la valutazione del carattere diffamatorio o non di uno scritto si pone, per il giudice che deve adottarla, come valutazione di un fatto: falsificazione o manipolazione della considerazione che le qualità di una persona determinata hanno in un certo contesto sociale. Nel compiere questa valutazione il giudice ha l'obbligo di dare una

ragione sufficiente al suo convincimento. Egli è libero di scegliere il convincimento che ritiene più giusto, ma deve fondarlo rispettando i canoni metodologici che l'ordinamento pone in maniera espressa o implicita. Questa scelta è verificata in sede di legittimità solo attraverso l'art. 360 n. 5 cod. proc. Civ., secondo il quale la decisione impugnata deve essere convenientemente motivata su tutti i punti decisivi della controversia. Ciò comporta che il difetto di motivazione, la sia insufficienza o la sua contraddittorietà è l'unico motivo sindacabile in sede di legittimità e che è esclusa ogni rivalutazione del fatto; una rivalutazione, cioè, del convincimento che su questo si è formato nella coscienza di chi l'ha formulato. Naturalmente, quello che deve essere valutato non è il fatto dell'avvenuta alterazione dell'opinione sociale sull'onore di una determinata persona, ma il metodo seguito dal giudice del merito, ovvero le regole sul metodo del giudizio di fatto che è stato concretamente formulato per giungere alla soluzione critica (sent. N. 4285, cit e 22 gennaio 1996, n. 465). La Corte di Milano si è attenuta ai principi ora esposti quando ha dichiarato che l'articolista non aveva inteso attribuire all'avvocato imprese criminali e neppure imprese truffaldine rilevanti penalmente, ma solo esprimere un giudizio di disvalore morale-politico. Si tratta cioè di giustificazioni della motivazione che sono completamente in grado di svolgere la funzione della completezza e della logicità della motivazione già accennata nel corso di questa sentenza".

Contestazione disciplinare

I requisiti di specificità ed immediatezza della contestazione disciplinare possono essere valutati con una certa elasticità – purché sia assicurato il corretto esercizio del diritto di difesa. In base all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, nessuna sanzione disciplinare può essere applicata se non sia stata preceduta dalla preventiva contestazione dell'addebito. Per costante giurisprudenza della Suprema Corte la contestazione deve essere formulata in termini specifici al fine di consentire al lavoratore un'adeguata difesa.

La contestazione dell'addebito è munita del necessario requisito della specificità imposto dall'art. 7, c. 2, dello Statuto del Lavoratore, quando contenga l'esposizione puntuale delle circostanze essenziali del fatto ascritto al lavoratore, al fine di consentirne a costui una conoscenza sufficiente, tale da difendersi in maniera esauriente dall'addebito. Tale puntualità di esposizione è soddisfatta quando siano fornite indicazioni necessarie ed essenziali per individuare nella sua materialità il fatto (o i fatti) di cui il datore ravvisa l'infrazione e che costituisce (o costituiscono) violazione dei doveri propri del prestatore (Cass. 19.1.98 n.437, 27.2.95 n.2238), in particolare precisandosi che il requisito non è integrato dalla certezza dei fatti ascritti ma dall'idoneità della contestazione a consentire al lavoratore una puntuale difesa (Cass. 23.1.98 n.624), al punto che non si richiede neppure che venga specificamente indicata la data dell'inadempienza ove il tenore della contestazione sia tale da consentire al lavoratore di individuare il fatto addebitatogli (Cass. 25.2.98 n.2045). In sostanza, dunque, il requisito della specificità è rispettato qualora i dati di fatto forniti siano sufficienti all'incolpato per ricostruire la fattispecie che gli viene ascritta, onde trarre da essa tutti i necessari elementi di difesa. Altro requisito della contestazione dell'addebito disciplinare è l'immediatezza. Peraltro il concetto di immediatezza della contestazione può essere fissato in termini solo relativi, in quanto il giudice di merito di esso deve avere una considerazione per forza di cose elastica, dovendo tener conto del grado di complessità delle indagini necessarie per l'accertamento dell'illecito (Cass. 10.11.97 n.11095 e 19.1.98 n.437).

Pertanto, la considerazione della lunghezza del lasso di tempo trascorso dalla commissione del comportamento contestato di per sé non è decisiva a ritenere viziato il procedimento disciplinare. Il dato che invece è determinante sotto questo punto di vista è quello della possibilità per il lavoratore di poter esercitare un compiuto diritto di difesa. Il requisito dell'immediatezza della contestazione degli addebiti è, infatti, posto a garanzia del lavoratore, onde consentirgli di predisporre adeguate risposte alla pretesa punitiva della controparte. Il ritardo della contestazione, quindi, può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove determini per l'incolpato una situazione tale che sia di ostacolo all'applicazione di una difesa effettiva, nel qual caso il procedimento stesso si rivelerebbe non idoneo al perseguimento del fine di garanzia cui l'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori è preposto (Cassazione Sezione Lavoro n. 14619 del 28 dicembre 1999, Pres. Trezza, Rel. Mammone).

Licenziamento della lavoratrice madre

L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del licenziamento della lavoratrice madre è imprescrittibile e non è soggetta a decadenza – Non si applica, per l'impugnazione, il termine di 60 giorni previsti dalla legge n.604 del 1966. Il licenziamento della lavoratrice in gravidanza o puerperio deve essere dichiarato nullo in base all'art. 2 della legge 30.12.71 n.1204, nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n.61 dell'8 febbraio 1991. In questo caso non si applica, per l'impugnazione del licenziamento, il termine di 60 giorni stabilito dall'art. 6 della legge n. 604/66 in materia di licenziamenti privi di giusta causa o giustificato motivo, ovvero illecitamente discriminatori. Infatti la disciplina legislativa dei licenziamenti intimati in connessione con lo stato di gravidanza o di puerperio ha carattere speciale e reca una dettagliata ed autonoma regolamentazione, priva di qualsiasi richiamo alle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970. In materia di licenziamenti nulli perché attuati in violazione della tutela prevista dalla legge n.1204/71 a favore delle lavoratrici madri si devono applicare i principi generali stabiliti dagli artt. 1421 e 1422 cod. civ. secondo i quali, salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice; l'azione per farla dichiarare non è soggetta a decadenza, non prevista dalla legge, né a prescrizione, cui sono soggetti soltanto i singoli diritti logicamente dipendenti dall'accertamento della nullità (Cassazione Sezione Lavoro n.610 del 20 gennaio 2000, Pres. Delli Priscoli, Rel. Picone).

Corso per Vice Sovrintendenti

Di seguito a quanto segnalato in precedenza, si comunica che l'inizio del corso di formazione per i vincitori del concorso per 1500 posti per vice sovrintendenti, indetto con D.M. 31 luglio 1998, già programmato per il 7 febbraio corrente, è stato fissato al 27 aprile prossimo e si terrà presso gli istituti di Nettuno, Spoleto e Roma.

Comitato pari opportunità

Su proposta delle colleghe del SIULP componenti il Comitato pari opportunità, l'organismo ha deliberato di proporre un questionario, che si allega in copia per conoscenza, diretto a tutti i colleghi al fine di avere un giudizio dai diretti interessati sull'organizzazione del lavoro, i criteri di impiego del personale nei vari incarichi, nonché eventuali problemi sorti in ordine alle citate questioni.

Le Segreterie Provinciali sono pertanto pregate di sensibilizzare i componenti delle commissioni provinciali pari opportunità affinché il questionario sia diffuso a tutto il personale invitando i colleghi a compilare il questionario segnalando alla Segreteria Nazionale la mancata diffusione dello stesso.